

Assistente di studio odontoiatrico (ASO)*

Normativa di riferimento

La Legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”, all’art. 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Decreto del Ministro della sanità del 29 marzo 2011.

L'Accordo stipulato il 23 novembre 2017, Rep. atti n. 209/CRS, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha individuato il profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, recepito con D.P.C.M. del 9 febbraio 2018 (Accordo poi integrato dai successivi: Rep. Atti n. 66/CSR del 7 maggio 2020; Rep. Atti n. 89/CSR del 17 giugno 2021 e Rep. Atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021, quest’ultimo recepito con D.P.C.M. del 9 marzo 2022).

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 102 del 5 febbraio 2019 e ss.mm.ii., ha approvato la seguente scheda di qualificazione:

- **“Assistente di studio odontoiatrico”**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.